



Città di Foggia

**GABINETTO SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**nr. 5 del 01/02/2021**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID19. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PERIODO: 1 FEBBRAIO 2021 - 15 FEBBRAIO 2021.**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATI:**

- il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 contenente le "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» approvato il 14 gennaio 2021 dal Consiglio dei Ministri, che ha deliberato, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "Emergenza di Sanità Pubblica di Rilevanza Internazionale" da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), termine entro il quale possono essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del coronavirus, ai sensi dei Decreti-Legge n. 19 e 33 del 2020;
- le disposizioni del D.P.C.M. del 14/01/2021, che si applicano dalla data del 16/01/2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 3/12/2020, fino al 05/03/2021;

**CONSIDERATO** che è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;

- ✓ Che la regione Puglia, con ordinanza del Ministero della Salute, del 29 gennaio 2021 è stata confermata tra le regioni per le quali continua ad applicarsi le misure di cui all'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, con collocazione nella c.d. "zona arancione", fino a tutto il 15 febbraio 2021;

**RITENUTA** la necessità, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e ferme restando le misure prescritte dal D.P.C.M. del 14/01/2021, di adottare un provvedimento che confermi di le misure introdotte con l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 15/01/2020;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;

**VISTO** l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);

**VISTO** altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Per quanto sopra,

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa indicate, ad integrazione dei divieti già previsti dal D.P.C.M. del 14/01/2021, per tutto il territorio comunale:

- ✓ la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa mediante l'utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di tipologia consentita dalla normativa vigente con l'obbligo di indossare correttamente un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone conviventi;
- ✓ l'accesso ai parchi, giardini ed aree verdi non recintati è condizionato, oltre che all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 – punto n. 10 – lettera "b)" del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, al rispetto delle seguenti ulteriori seguenti prescrizioni: è consentito svolgervi esclusivamente attività motoria o sportiva in forma isolata o in compagnia di sole persone conviventi, con divieto di svolgimento di attività ludica di qualsiasi tipo; è comunque vietata ogni attività motoria e/o sportiva in forma organizzata e/o di gruppo; è fortemente raccomandato l'allontanamento dall'area nel caso in cui, per il numero elevato di fruitori, non risulti possibile mantenere il distanziamento fisico previsto dalle norme in vigore, fermo restando l'obbligo di allontanarsi dalla stessa area su richiesta degli organi di polizia preposti al controllo;
- ✓ la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati;

- ✓ Il divieto dell'uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta. È consentito sedersi solo in forma isolata e per brevi periodi di riposo nell'ambito dell'attività motoria o sportiva;
- ✓ la chiusura al pubblico h24 dei Giardini Pubblici di Piazza Giordano per tutti i giorni della settimana; Il divieto del consumo all'aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore;
- ✓ l'obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti i distributori– automatici H24 di alimenti e bevande, dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, al fine di prevenire situazioni di assembramento in prossimità degli stessi, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo (soprattutto nelle ore serali e notturne);

La validità della presente ordinanza decorre dal 1° febbraio 2021 al 15 febbraio 2021, fatta salva ulteriore eventuale proroga.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno valide anche in caso di eventuali sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero contenere disposizioni meno restrittive.

## **AVVERTE CHE**

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.
- gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l'attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

## **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
  - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
  - ✓ Servizi Mobilità e Traffico; Integrato Attività Economiche, LL.PP., Ambiente;
  - ✓ Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;
  - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
  - ✓ Regione Puglia;
  - ✓ Questore di Foggia;
  - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
  - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
  - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

**IL SINDACO**

Franco Landella